

Di patrimonio mondiale e animali non umani: luci e ombre di un regime di tutela (in)soddisfacente

Sara Dal Monico

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This chapter explores the protection of non-human animal rights through the lens of international heritage law – a relatively underexplored perspective within legal scholarship. While the legal protection of animals is often discussed in the contexts of environmental law, animal welfare law, or human rights frameworks, this contribution shifts the focus to international cultural heritage law, asking whether and how it can provide legal safeguards for non-human animals. In particular, the contribution assesses the regimes of UNESCO Convention of 1972, the World Heritage Convention, and the 2003 UNESCO Convention on intangible cultural heritage.

Keywords Non-human animals. International heritage law. Intangible cultural heritage. Natural heritage. Animal rights.

Sommario 1 Introduzione. – 2 La Convenzione UNESCO del 1972. – 2.1 Il patrimonio culturale. – 2.2 Il patrimonio naturale. – 3 La Convenzione UNESCO del 2003. – 4 Animali non umani e patrimonio mondiale: quali tutele? – 4.1 Patrimonio naturale e animali non umani. – 4.2 Patrimonio culturale immateriale e animali non umani. – 5 Conclusione.

1 Introduzione

Questo capitolo si propone di approfondire il tema delle tutele dei diritti degli animali non umani da una prospettiva poco approfondita nella letteratura giuridica, ovvero quella del diritto internazionale del patrimonio culturale. In particolare, il contributo si interroga, senza pretese di esaustività, su quali tutele il diritto internazionale del patrimonio culturale offra agli animali non umani. La connessione tra cultura e animali non umani è innegabile (Shoreman-Ouimet, Kopnina 2016). Tuttavia, associare animali non umani e cultura non è sempre sinonimo di tutela della vita degli stessi: si pensi, ad esempio, alla ben nota pratica della tauromachia, della caccia tradizionale, e ancora *el salto de la cabra*, un rituale che si festeggiava a Mangeses de la Polvorosas in Spagna del Nord.¹ A queste si aggiunge, *inter alia*, la macellazione rituale, di cui non ci si occuperà, che oltre all'elemento culturale prevede anche la pratica religiosa. Essa consiste in una deroga al divieto di abbattimento degli animali destinati al macello senza stordimento prevista sia dal diritto internazionale regionale² che dal diritto dell'Unione europea.³

Avere un ruolo centrale e/o simbolico in una pratica tradizionale non è dunque necessariamente sinonimo di benessere e di attenzione verso la salute e la vita degli animali non umani coinvolti nella stessa. Dopo una breve ricostruzione del regime giuridico internazionale del patrimonio culturale e naturale, il contributo analizzerà alcuni casi di iscrizione di habitat nella Lista dei beni patrimonio dell'umanità (la Lista) e di pratiche culturali nella Lista rappresentativa dei beni patrimonio immateriale (Lista rappresentativa), e considererà

1 La pratica prevedeva il lancio di una capra dalla torre campanaria del paese, che veniva afferrata con un telo dalla folla sottostante. Si precisa che dopo anni di attivismo da parte delle associazioni animaliste attive sul territorio spagnolo, dal 2014 il lancio non prevede più una capra viva, bensì un peluche o un pupazzo a grandezza naturale. Si veda, in merito alla pratica e le lotte animaliste ad essa associate, il seguente link: <https://interbenavente.es/art/60283/el-salto-de-la-cabra-dio-inicio-a-un-divertido-y-colorido-desfile-de-disfraces-en-mangeses-de-la-polvorosa>.

2 Cf. articolo 17, *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali destinati all'abbattimento*, CETS No. 102, 10 maggio 1979. La macellazione rituale è stata oggetto di una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) nel 2024, in cui la Corte EDU riteneva legittimo il decreto introdotto dalle Regioni delle Fiandre e della Vallonia che non concedeva più la deroga ai produttori di carni *halal* nei territori delle due regioni, introducendo quindi un divieto di abbattimento senza previo stordimento (ma non di commercio delle carni *halal*). Infine, la Corte EDU non rilevava violazione degli artt. 9 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) da parte del Belgio, relativi alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Si veda: Corte EDU, *Affaire Executief Van De Moslims Van België Et Autres C. Belgique*, Sentenza No. 16760/22, 24 giugno 2024.

3 Cf. articolo 4(4), Regolamento (CE) No. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, 2009, GU L 303.

la tutela che l'iscrizione estende all'animale non umano, seppur indirettamente, per poi procedere ad alcune riflessioni conclusive sull'efficacia delle stesse.

2 La Convenzione UNESCO del 1972

Il regime internazionale volto alla protezione del patrimonio mondiale non nasce con il preciso obiettivo di tutelare gli animali non umani *in sé*. Al più, questi sono stati oggetto di tutele in modo incidentale, quanto elementi essenziali di una pratica culturale o di un habitat tutelati. In questo paragrafo si delinea il regime internazionale a tutela del patrimonio mondiale, per poi approfondire in che misura gli animali non umani sono entrati a far parte – seppur indirettamente – di questo ambito del diritto internazionale.

2.1 Il patrimonio culturale

La Convenzione UNESCO del 1972 (da qui in poi 'Convenzione 1972') è un trattato multilaterale adottato in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), entrato in vigore nel 1975. Ad oggi, la Convenzione conta 196 Stati parte.⁴ Essa non è il primo strumento adottato dall'Agenzia Specializzata dell'ONU, che già nel 1954 aveva concluso la Convenzione sulla protezione delle proprietà culturali in caso di conflitto armato, e nel 1970 la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Insieme alla Convenzione del 1972 e alle successive, ovvero la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001), la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale immateriale (2003) e la Convenzione sulla protezione promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), i trattati citati vanno a costituire il corpus normativo a livello internazionale relativo al diritto internazionale del patrimonio mondiale. Nel diritto pattizio relativo al patrimonio culturale si annovera anche la Convenzione 1995 UNDRIT sui beni culturali rubati ed esportati illegalmente (Francioni 2024; Zagato, Giampieretti, Pinton 2019).

Per ragioni di spazio, non si approfondiranno tutte le fonti di diritto pattizio precedentemente elencate, bensì ci si concentrerà

⁴ Al seguente link, che rimanda alla pagina UNESCO dedicata alla Convenzione 1972, è possibile reperire il numero degli Stati parte della stessa: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/>.

prevalentemente sulle Convezioni del 1972 e del 2003. Con riferimento alla prima, essa determinò una svolta significativa del diritto internazionale del patrimonio culturale, fornendo, innanzitutto, una definizione di patrimonio culturale ed altresì riconoscendo quale parte del patrimonio mondiale anche il patrimonio naturale, di cui si dirà in seguito. Nel Preambolo alla Convenzione 1972 viene espressamente indicato che «certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità» (Convenzione 1972).

È all'articolo 1 che il patrimonio culturale viene definito, indicandone gli elementi tanto descrittivi quanto costitutivi, racchiusi in tre categorie: monumenti, agglomerati e siti. Yusuf sottolinea che sebbene la definizione sia rimasta invariata dal 1972, il significato e lo scopo del patrimonio culturale ha subito un profondo mutamento per opera, ad esempio, delle Linee Guida Operative redatte dal Comitato del Patrimonio Mondiale, istituito dalla Convenzione all'articolo 8, senza tuttavia entrare a pieno diritto nel regime normativo attraverso un emendamento (Yusuf 2023, 34). Dalla definizione, infatti, sembra mancare un aspetto costitutivo fondamentale del patrimonio culturale, ovvero il patrimonio immateriale, che non potrebbe rientrare nelle tre categorie sopracitate. Tuttavia, questa non è stata l'unica mancanza passibile di critica emersa dalla definizione stabilita dall'articolo 1: invero, tale definizione è stata vista quale riflesso di una concezione eurocentrica e monumentalista di ciò che costituisce il patrimonio culturale, che opera una netta separazione tra la dimensione fisica e quella intangibile e/o spirituale, ed al tempo stesso della dimensione sociale che il patrimonio culturale possiede (Yusuf 2023, 34).

Un ulteriore aspetto su cui la letteratura giuridica si è a lungo interrogata, sul quale, per ragioni di spazio, non si riuscirà a restituire il ricco dibattito dottrinale, ma che deve certamente essere menzionato, concerne il criterio del 'valore universale eccezionale', elemento espressamente indicato dalla definizione tanto di patrimonio culturale, quanto di patrimonio naturale (Boer 2023). Relativamente a monumenti e agglomerati, l'articolo 1 precisa che il valore eccezionale universale debba presentarsi sotto il profilo storico, artistico o scientifico, mentre per quanto concerne i siti, ovvero beni che risultano dall'opera dell'essere umano o dalla coniugazione dell'opera umana e della natura, il valore universale eccezionale deve registrarsi sotto il profilo storico ed estetico, etnologico o antropologico (Convenzione 1972, art. 1).

Le definizioni fornite ex artt. 1 e 2 della Convenzione non forniscono un chiarimento circa gli elementi costitutivi del criterio, limitandosi ad indicarne la natura qualificativa tanto per monumenti, agglomerati e siti quanto per monumenti naturali, formazioni geologiche e fisiografiche e infine per siti naturali, ovvero le tre

categorie costitutive del patrimonio naturale (Yusuf 2023, 35). L'importanza del valore universale eccezionale risiede nel fatto che il Comitato del Patrimonio Mondiale (CMP), istituito ex. articolo 8 della Convenzione, ovvero il comitato preposto alla redazione della lista dei beni patrimonio dell'umanità (indicati su proposta degli Stati parte, come previsto dall'art. 11, par. 1), elabora la propria valutazione e decisione proprio sulla base di questo criterio. In sintesi, affinché un bene possa essere iscritto e quindi tutelato in quanto patrimonio dell'umanità deve possedere un valore universale ed anche eccezionale. Questa valutazione è operata non dallo Stato proponente, ma appunto dal CMP (Yusuf 2023, 35). Da ciò si può intuire l'urgenza e la necessità di una definizione di valore universale eccezionale.

È stato proprio il CMP, nel redigere le Linee Guida Operative (Linee Guida in breve) ad arricchire il significato di valore eccezionale universale e a fornirne dei criteri, operando un importante sforzo interpretativo che ha permesso tuttavia alla nozione di patrimonio culturale (e naturale) di evolversi, incarnando un concetto dinamico piuttosto che statico, e riconducendo allo stesso anche il patrimonio culturale intangibile (Yusuf 2023, 35). Secondo le Linee Guida, per valore universale eccezionale si intende:

Means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the international community as a whole. (UNESCO 2024, 49)

Le Linee Guida precisano che non tutti i beni di grande interesse e valore nazionale proposti dagli Stati parte possono essere tutelati in quanto patrimonio mondiale, e tale valutazione spetta infatti al CMP, il quale nel riferire la propria decisione sul valore eccezionale internazionale del bene proposto adotta una 'Dichiarazione di Valore Eccezionale Universale' (UNESCO 2024, 50-1). Al paragrafo 77 inoltre le Linee Guida forniscono la lista di criteri che i beni proposti devono possedere, specificando che questi devono possederne 'uno o più'.⁵

È bene soffermarsi su alcuni particolarmente rilevanti per la riflessione proposta in queste pagine. In particolare, il criterio

5 Inizialmente, quando le linee guida furono adottate esse presentavano due categorie separate di criteri, e precisamente sei per i beni proposti in qualità di patrimonio culturale e quattro per i beni proposti come patrimonio naturale. Alla sesta sessione straordinaria del CMP venne presa la decisione di unire i criteri, non configurandoli come categorie distinte e soddisfacendo solamente il criterio di 'uno o più'. Si veda Linee Guida Operative, par. 77.

(iii) identifica quale carattere «l'unica o quantomeno eccezionale testimonianza di una tradizione culturale»; il criterio (vi) stabilisce che il bene sia «direttamente o tangibilmente associato ad eventi e a tradizioni viventi»; il criterio (ix) concerne beni che siano esempio di significativi e continui processi ecologici e biologici nell'evoluzione degli ecosistemi terrestri, fluviali, marini e costieri, e delle comunità *animali*; mentre il criterio (x) fa riferimento «ai più importanti e significativi ambienti naturali per la conservazione della diversità biologica, inclusi quelli che contengono specie minacciate» (UNESCO 2024, 77).

2.2 Il patrimonio naturale

Diversamente, all'articolo 2 della Convenzione viene fornita la definizione di patrimonio naturale. Come per il patrimonio culturale, il criterio del valore universale eccezionale deve essere posseduto dal bene per potervi estendere le tutele garantite dalla Convenzione. Gli elementi costitutivi del patrimonio naturale sono: (i) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche o biologiche che posseggano valore universale eccezionale dal profilo artistico o scientifico; (ii) «le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate», il cui valore universale eccezionale si qualifica sotto il profilo scientifico o conservativo; (iii) siti e zone naturali dal valore eccezionale universale sotto il profilo scientifico, conservativo o estetico naturale. Secondo Redgwell, l'enfasi sull'elemento scientifico per quanto concerne il patrimonio naturale è un necessario controbilanciamento del fatto che è appannaggio degli Stati parte identificare e successivamente proporre beni al CPM, un elemento oggettivo che ne facilita l'identificazione (Redgwell 2023, 66).

Come per il patrimonio culturale, il valore universale eccezionale deve sussistere congiuntamente al criterio dell'integrità e al criterio dell'adeguato sistema di protezione e gestione. I quattro criteri che soddisfano quello più comprensivo di valore eccezionale universale non devono sussistere contemporaneamente, bensì uno o più dev'essere soddisfatto al fine di poter iscrivere il bene nella Lista. Redgwell sottolinea come il mutamento dei criteri rispetto all'originaria adozione delle Linee Guida nel 1977 sia in parte ascrivibile ai mutamenti nel diritto internazionale dell'ambiente,⁶ in particolare la più consistente revisione del 1992 che non solo marcava

⁶ Si pensi, ad esempio, all'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica (1992) e della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, anche nota come Convenzione di Ramsar (1971).

i 20 anni dall'adozione della Convenzione, ma anche i 20 anni dalla Conferenza di Stoccolma sull'ambiente (Redgwell 2023, 66).

È proprio nei criteri esplicativi stabiliti dal CPM che gli animali non umani vengono esplicitamente menzionati, ed è interessante rilevare come le varie revisioni a partire dall'adozione nel 1977 abbiano determinato una graduale cancellazione degli stessi dai criteri. In particolare, nella versione originaria gli animali non umani erano menzionati ai criteri (ii), (iii) e (iv),⁷ tuttavia spariscono a partire dalla revisione del 1988 per quanto concerne il criterio (iii) e dal 1994 per il criterio (iv), corrispondente al criterio (x) della versione più recente delle Linee Guida e che mantiene una forma di riconoscimento degli animali non umani nella dicitura 'specie a rischio'. Restano invece menzionati nel criterio (ii), corrispondente all'odierno criterio (ix), senza sostanziali variazioni.

Intuibilmente, lo strumento normativo non è stato ideato né adottato con il preciso scopo di proteggere e tutelare gli animali non umani, ma è altresì interessante notare come nella iniziale concezione del CPM gli animali non umani rientrassero a pieno titolo in tre dei criteri previsti, seppur successivamente la loro 'presenza' sia stata ridimensionata. Ciò potrebbe essere identificativo di come il legame tra animali non umani e tradizioni culturali e patrimonio naturale fosse elemento già noto e di cui tener conto nella valutazione operata non solo dagli Stati parte, ma anche dal CPM al fine di iscrivere un bene nella Lista dei Beni Patrimonio dell'Umanità. Gli animali non umani possono entrare quindi, seppur incidentalmente, nel ragionamento che accompagna l'identificazione del patrimonio naturale e, come si vedrà, anche del patrimonio culturale immateriale.

3 La Convenzione UNESCO del 2003

La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Convenzione 2003 in breve), conclusa a Parigi nel 2003, è altrettanto rilevante ai fini di questa riflessione, in quanto strumento normativo internazionale di riferimento per la protezione del patrimonio culturale immateriale. L'adozione della Convenzione 2003 ha permesso di colmare una delle lacune già precedentemente evidenziate relative alla definizione ed elaborazione del concetto di patrimonio culturale, ovvero la concezione monumentalista di ciò

⁷ Nella versione più aggiornata questi corrisponderebbero agli attuali criteri (viii), (ix) e (x). Si ricorda infatti, come si è già accennato, che nella prima versione delle Linee Guida i criteri relativi al valore eccezionale universale del patrimonio culturale e patrimonio naturale erano stati indicati separatamente, per essere poi elencati insieme a partire dalla revisione operata nel 2005 come dieci criteri. Si vedano le Linee Guida Operative nelle versioni del 1977 e 2005.

che va a costituire il patrimonio culturale di una società e, dunque, degno di protezione (Yusuf 2023). Nel Preambolo della Convenzione 2003 le parti sottolineavano la mancanza di uno strumento legislativo finalizzato alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, evidenziandone il relativo vuoto normativo che si proponevano di colmare a causa dei «gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali»⁸ e ne riconoscevano la profonda interdipendenza con il patrimonio culturale materiale ed il patrimonio naturale (Blake 2020).

È importante rilevare che, a differenza di questi ultimi, al patrimonio culturale immateriale non è richiesto di soddisfare il criterio del valore universale eccezionale. Secondo dottrina autorevole, è ben comprensibile che nessuno dei criteri previsti dalla Convenzione 1972 potesse essere richiamato in uno strumento internazionale volto alla protezione del patrimonio *immateriale* (Francioni 2020, 49). Tale posizione trova ulteriore supporto nel Rapporto dell'Incontro degli Esperti 2005 finalizzato all'individuazione ed elaborazione dei criteri per l'iscrizione di un bene nella Lista prevista dalla Convenzione 2003. Per gli Esperti, la scelta di definire la lista prevista dalla Convenzione 2003 'Lista rappresentativa' veniva operata per introdurre il concetto di rappresentatività, contrariamente a quanto previsto dal trattato precedente, considerando il carattere dinamico ed evolutivo del patrimonio culturale immateriale. Conseguentemente, i criteri previsti per l'iscrizione del patrimonio culturale immateriale sono il riconoscimento da parte di una comunità o un gruppo di individui; la trasmissibilità e trasmissione da generazione a generazione, sottolineandone il carattere evolutivo; l'identità e continuità che esso contribuisce a creare, favorendo la diversità culturale.

La Convenzione 2003 recepiva alcune delle lacune esistenti nel diritto internazionale del patrimonio culturale, nonché la tensione del periodo storico e la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile preservando la diversità culturale. Ciò determinava un allargamento dello scopo *ratione materiae* anche al patrimonio culturale immateriale (Blake 2020). Esso viene definito all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione come costituito dalle «prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale» (Convenzione 2003, art. 2). Il secondo paragrafo dello stesso articolo fornisce un'ulteriore specificazione relativa alle *manifestazioni* del

8 Convenzione 2003, Preambolo.

patrimonio culturale immateriale, ovvero le tradizioni orali; l'arte dello spettacolo; eventi e rituali, le «prassi relative alla natura e all'universo»; l'artigianato tradizionale. Ed invero, Francioni sottolinea che il patrimonio culturale immateriale «cannot remain confined in the mind and spirit of the community but must become embodied in a practice, performance, or other form of enactment» (Francioni 2020, 54). Tra questi, preme sottolineare, non è possibile dunque qualificare né le religioni né le lingue (Francioni 2020).

Allo stesso modo, come per la Convenzione del 1972, la Convenzione 2003 non solo definisce un elemento del patrimonio mondiale, bensì istituisce la creazione di una lista, la Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità come sancito dall'articolo 16. Anche in questo caso, l'iscrizione avviene tramite decisione del Comitato intergovernativo del patrimonio culturale immateriale (stabilito all'art. 5) su proposta degli Stati parte, come previsto dagli articoli 16 e 17.

4 Animali non umani e patrimonio mondiale: quali tutele?

Dal punto di vista sostanziale, sia la Convenzione del 1972 che la Convenzione 2003 prevedono obblighi in capo agli Stati che hanno come scopo la tutela del patrimonio protetto dal relativo strumento. Relativamente alla Convenzione 1972, in particolare, l'articolo 4 sancisce un obbligo di protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione oltre a quello di identificazione per gli Stati parte dei beni iscritti nella Lista situati sul proprio territorio. Da qui si può desumere un importante elemento: l'obbligo di protezione ricade sugli Stati parte i quali, operando in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione, garantiscono tutele al patrimonio mondiale, sia esso culturale o naturale, presente sul proprio territorio (Carducci 2023, 101).⁹

L'articolo 5 sancisce quali misure gli Stati parte debbano mettere in atto al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio mondiale, quali, ad esempio «di adottare una politica generale intesa

⁹ Sul tema della portata dell'obbligo e sulla relativa responsabilità si rimanda a Carducci 2023. La dottrina gius-internazionalista si è a lungo interrogata sulla domanda relativa alla responsabilità di protezione, e più precisamente se questa ricadesse sullo stato singolo oppure sulla comunità internazionale. Per Carducci, lo Stato ha una responsabilità primaria e ciò sarebbe supportato da quattro considerazioni: (i) il patrimonio è localizzato specificatamente e storicamente in quel territorio; (ii) il principio della *lex situs*; (iii) perché la Convenzione all'art. 4 stabilisce che lo Stato 'si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili'; (iv) il bilanciamento sancito dallo stesso articolo, che richiama l'assistenza e cooperazione internazionale di cui lo stato può beneficiare.

ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale» (Convenzione 1972, art. 5); istituire, servizi per la protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio; sviluppare ricerche su come migliorare le tecniche di intervento e favorire la formazione attraverso la creazione di centri nazionali o regionali; e infine «prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio» (Convenzione 1972, art. 5).

Al fine di ricondurre un bene nella Lista, gli Stati parte propongono al CPM un inventario di beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale o misto¹⁰ sulla base del quale il Comitato formulerà le proprie valutazioni e decisioni. Sono quindi gli Stati a proporre, secondo l'interesse nazionale, la propria cultura e le proprie tradizioni quali beni proteggere, e, di rilievo per questo contributo, che peso dare a pratiche e/o tradizioni che coinvolgano animali non umani. Come si è già evidenziato, la presenza degli animali non umani nella Lista Patrimonio dell'Umanità avviene per via incidentale e la protezione garantita non è espressamente volta alla tutela dell'animale in sé, ma in quanto componente fondamentale del bene che è effettivamente tutelato dalla Convenzione.

La Convenzione 2003 prevede obblighi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (sezione 4) ed all'articolo 11 specifica che gli Stati parte adottano i provvedimenti necessari al fine di garantirne la salvaguardia e che nel processo di identificazione degli stessi debbano essere coinvolte le comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti. Gli Stati parte devono inoltre compilare un inventario dei beni che formano il patrimonio immateriale sul proprio territorio (art. 13); adottano una politica volta alla protezione del patrimonio immateriale (art. 14, lettera a) e designano organi e istituzioni che si occupino della salvaguardia dello stesso (art. 14, lettera b); promuovono la ricerca sul tema (art. 14, lettera c) e infine adottano misure legali, tecniche e amministrative per garantire il godimento e l'accesso al patrimonio culturale immateriale (art. 14, lettera d). Dal punto di vista dei rapporti internazionali e dell'interesse della comunità interazione, gli Stati si impegnano a cooperare a livello bilaterale, regionale ed internazionale al fine di promuovere la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sancito dall'articolo 19.

Gli animali non umani sono da sempre parte di pratiche tradizionali di diverse popolazioni. Talvolta, essi hanno accompagnato l'essere

10 Patrimonio che presenta caratteristiche sia del patrimonio culturale che naturale, come previsto dalla Linee Guida Operative.

umano nello svolgimento di attività di sostentamento, si pensi ad esempio alla falconeria, alla transumanza; o hanno fatto parte di rituali ed eventi popolari come il palio di Siena in Italia, l'*Ardhah* in Oman, una festività popolare che coinvolge cavalli e cammelli in spettacoli equestri (*Ardhah* significa appunto festività).¹¹ Altresì, animali non umani sono da lungo tempo coinvolti in pratiche tradizionali che li vedono quali vittime designate, si pensi ad esempio alla caccia alla volpe nel Regno Unito, alla tauromachia in Spagna, alla caccia alle balene nelle Isole Faroe e in Giappone. Talune di queste pratiche venivano proposte e successivamente riconosciute quali patrimonio immateriale dell'umanità; altre invece venivano segnalate ma il dibattito sociale attorno alla proposta ne determinava uno stallo come nel caso del Palio di Siena, della caccia alla volpe ed infine della tauromachia. Ci si concentrerà ora sul delineare ed analizzare alcune delle pratiche che coinvolgono animali non umani riconosciute come patrimonio mondiale, per riflettere successivamente su alcuni casi che diversamente, a seguito dell'attivismo da parte della società civile ed associazioni animaliste, non hanno ricevuto tale riconoscimento.

4.1 Patrimonio naturale e animali non umani

Nel contesto specifico del patrimonio naturale le specie animali entrano, seppur incidentalmente, negli elementi costitutivi dello stesso ed in particolare nelle formazioni geologiche e fisiografiche che menzionano espressamente le specie minacciate ed i loro habitat. I beni patrimonio naturale dell'umanità iscritti nella Lista al momento in cui si scrive questo contributo sono 231, rappresentativi di 105 Stati parte della Convenzione del 1972. Come si vedrà tuttavia, anche in questo contesto non è l'animale non umano il diretto destinatario della tutela, bensì l'ambiente che ne costituisce il principale habitat.

Tuttavia, in alcuni casi la decisione di riconoscere un particolare habitat quale patrimonio naturale è scaturita per la necessità di proteggere alcune specie faunistiche e/o floreali, come indicato dalle decisioni del Comitato. È questo il caso del Santuario delle balene grigie di *El Vizcaino* in Messico, diventato patrimonio dell'umanità nel 1993 in quanto luogo di riproduzione della specie di balene che all'epoca era considerata a rischio estinzione. La designazione delle baie di *Laguna Ojo de Liebre* e *Laguna San Ignacio* (che costituiscono il santuario) come bene patrimonio dell'umanità è stato un passo

11 Per approfondire la pratica dell'*Ardhah* in Oman si rimanda al sito UNESCO tramite il seguente link, che offre una dettagliata spiegazione ai fini del riconoscimento quale patrimonio culturale intangibile: <https://ich.unesco.org/en/RL/horse-and-camel-ardhah-01359>.

fondamentale nel recupero della specie e nell'impedire la caccia delle stesse in queste aree.¹² È interessante sottolineare che queste aree sono sottoposte ad un doppio regime, quello della Convenzione del 1972 e quello sancito dalla Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, meglio nota come Convenzione di Ramsar: i due regimi non sono infatti incompatibili, tutt'altro. Essi rafforzano la tutela che può essere garantita ad uno stesso habitat, ed è comune incontrare beni patrimonio naturale tutelati anche dalla Convenzione di Ramsar.¹³

È (o meglio era) questo il caso del Santuario dell'Orice Araba in Oman, riconosciuto quale bene patrimonio dell'umanità nel 1994. Nella decisione che accompagnava l'iscrizione, veniva citato il riuscito tentativo di reintroduzione dell'orice araba, ormai estinta in Oman, e si indicava che il bene soddisfaceva il criterio (iv),¹⁴ facente riferimento ad habitat dove risiedono specie a rischio estinzione o rare. Secondo l'agenzia di stampa omanita, al momento in cui si scrive l'orice araba conta 900 esemplari in aumento.¹⁵ Anche in questo caso, il santuario era sottoposto al doppio regime della Convenzione 1972 e a quello della Convenzione di Ramsar, tutt'ora valido in quest'ultimo caso, mentre non è più in vigore quello della Convenzione 1972. Il Santuario dell'orice araba, o riserva *Al-Wusta*, è infatti l'unico esempio di bene patrimonio dell'umanità depennato dalla Lista. A seguito della Decisione 31 COM 7B.11 il CPM decideva di cancellare dalla Lista il Santuario, notando ed evidenziando il mancato ottemperamento degli obblighi di protezione e tutela da parte dell'Oman; e soprattutto, ne criticava la decisione, al fine di condurre attività di esplorazione ed estrazione di idrocarburi, da parte del governo, di ridurre significativamente l'area del santuario in violazione del paragrafo 165 delle Linee Guida poiché ne intaccava l'integrità ed il valore eccezionale universale determinandone la rimozione dalla Lista.

12 Una delle ragioni principali della sua quasi estinzione, la caccia delle balene a fini commerciali.

13 Per una dettagliata analisi del rapporto tra i due strumenti si veda: Redgewell 2023.

14 Delle Linee Guida Operative precedenti alla revisione del 2005. Cf. CPM, Decisione 18 COM XI, 1994.

15 Al seguente link è possibile reperire informazioni circa la popolazione crescente di orice araba, dati forniti da un'agenzia di stampa omanita: <https://omannews.gov.om/topics/en/136/show/115694>.

4.2 Patrimonio culturale immateriale e animali non umani

Nella Lista rappresentativa dei beni patrimonio immateriale sono indicate diverse pratiche che coinvolgono animali non umani, quali ad esempio la falconeria, la transumanza e pratiche tradizionali che coinvolgono, *inter alia*, cavalli e cammelli. Tra quest'ultime, si annoverano pratiche tradizionali caratteristiche dell'identità culturale di un singolo paese, ad esempio il già menzionato *Ardhah* dell'Oman, l'allevamento ed arte decorativa dei cavalli del Turkmenistan denominata *Akhal-Teke*; il *Chogān*, un'attività ludica tradizionale iraniana dove lo spettacolo cavalleresco è accompagnato da musica e racconti tradizionali; il gioco cavalleresco del *Kok boru* del Kyrgyzstan; la caccia al gamberetto in sella a cavallo, pratica tradizionale tipica del Belgio o ancora la parata equestre spagnola de *Los Caballos del Vino*. Altre, sono pratiche condivise tra più paesi e quindi la cui candidatura è stata proposta da più Stati parte della Convenzione, e la cui protezione, seguendo il criterio della territorialità, spetta al singolo Stato, ad esempio l'allevamento tradizionale dei cavalli di razza *Lipizzan*, condiviso tra Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Italia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria ed iscritto nel 2022 (Decisione 17.COM 7.b.40 2022) o la corsa dei cammelli condivisa da Oman e Emirati Arabi Uniti (Decisione 15.COM 8.b.11 2020).

Per quanto concerne la transumanza, ovvero la migrazione stagionale delle greggi, veniva iscritta nella Lista rappresentativa nel 2023 tramite decisione del Comitato su proposta di Albania, Andorra, Austria, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Romania e Spagna. In particolare, secondo il Comitato la transumanza soddisfa i criteri previsti perché: i) associa tradizione ed innovazione, serve a preservare gli ecosistemi, le razze locali e la biodiversità, e vede coinvolti uomini e donne attivamente; ii) presenta una dimensione locale ed internazionale; iii) coinvolge le comunità locali; e al tempo stesso iv) è un patrimonio condiviso tra diverse realtà europee (Decisione 18.COM 8.B.14 2023).

Anche la falconeria, che consiste nell'addestramento di uccelli da preda (falchi, aquile e falconi) si qualifica come una pratica tradizionale. È facilmente intuibile comprenderne le origini: la falconeria nasceva come una pratica per procurarsi del cibo, tramite l'impiego di un uccello da preda, con il quale si creava un legame stabile e che riceveva in cambio protezione e sostentamento. Ad oggi, la falconeria non svolge più - nella maggior parte dei casi - questo ruolo di sussistenza, bensì sussiste quale pratica di conservazione delle specie di uccelli da preda. Iscritta come bene intangibile patrimonio dell'umanità nel 2010 su proposta di Emirati Arabi, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Qatar, Spagna, Arabia Saudita e Siria, tramite la Decisione

5.COM 6.45 del CPM, nella decisione si rilevava che la falconeria rispettava i criteri previsti. In particolare, il CPM riconosceva alla falconeria un ruolo sociale cruciale per le comunità coinvolte le quali, tramandando la pratica di generazione in generazione, contribuivano a creare un senso di appartenenza, continuità e identità. Il CPM rilevava inoltre l'importante sforzo di conservazione per le specie di uccelli da preda, parte integrante della pratica e che quindi permetterebbe la salvaguardia delle specie coinvolte al fine di salvaguardare la tradizione stessa (Decisione 7.COM 11.33 2012). Urge nuovamente sottolineare come l'enfasi sia comunque sulla 'pratica', piuttosto che sugli animali non umani.

Nel 2012 anche Austria e Ungheria ne chiedevano l'iscrizione quale bene patrimonio mondiale (Decisione 7.COM 11.33 2012), nel 2016 anche Germania, Italia, Kazakistan, Pakistan e Portogallo (Decisione 11.COM 10.b.15 2016) ed infine nel 2021 si aggiungevano Croazia, Irlanda, Kirgizstan, Olanda, Polonia e Slovacchia (Decisione 16.COM 8.b.14 2021). Per tutti i paesi in cui la falconeria è riconosciuta quale patrimonio dell'umanità vi è l'obbligo di protezione e conservazione del patrimonio, ovvero dell'arte, della pratica, ma che in questo caso si estende all'animale non umano, sia esso falco, falcone o aquila che è parte integrante della pratica stessa. La Convenzione lascia agli Stati parte un margine di apprezzamento relativamente alle misure da adottare al fine di ottemperare agli obblighi (Carducci 2023); tuttavia, si può desumere un obbligo positivo di protezione che si estende alla specie coinvolta nella pratica.

Nelle pratiche sopracitate, gli animali sono più o meno direttamente coinvolti nell'attività: alcune ne prevedono il coinvolgimento attivo (transumanza, falconeria, giochi equestri); altre vedono l'animale non umano rivestire un ruolo simbolico (si veda l'arte di decorazione del cavallo in Turkmenistan, la parata equestre in Spagna). Ciò che preme ricordare tuttavia, è che nonostante il grado di coinvolgimento più o meno attivo dell'animale non umano nella pratica tradizionale, il diritto internazionale del patrimonio immateriale non offre una tutela diretta all'animale non umano. Esso risulta essere coinvolto in una pratica che è il vero oggetto della tutela e non, come si è detto, l'animale non umano in sé. Ciononostante, in quanto parte integrante della stessa, è ragionevole desumere che la tutela sia estesa anche all'animale non umano.

Il processo di riconoscimento di pratiche che coinvolgono animali non umani quale patrimonio dell'umanità non è stato sempre condiviso dalla società civile. Vi sono pratiche quali la tauromachia,¹⁶

16 La tauromachia non è stata candidata dal governo spagnolo come bene immateriale secondo il regime della Convenzione 2003, tuttavia il giudice costituzionale spagnolo con la sentenza 177/2016 ascriveva la pratica della tauromachia nel patrimonio culturale immateriale del paese. Sulle implicazioni di ciò si veda: Gaías 2023.

la caccia alla volpe e il Palio di Siena, a lungo contestate, che tuttavia rilevano dal punto di vista del patrimonio culturale di un paese. Esemplificativa è la proposta di nomina del Palio di Siena in Italia, candidatura a cui si sono opposte associazioni animaliste (LAV, OIPA, ENPA) oltre che la società civile a causa della sofferenza e talvolta morte dei cavalli coinvolti.¹⁷ All'epoca la deputata Brambilla aveva sostenuto che «in un bene immateriale nazionale che abbia la dignità di essere proposto all'UNESCO devono necessariamente identificarsi tutti gli italiani perché diventa un simbolo dell'intero Paese»,¹⁸ sottolineando la natura divisiva di tale proposta. Questo episodio evidenzia i limiti di un regime giuridico che non è volto alla protezione degli animali non umani in quanto tali.

5 Conclusione

Quanto emerso finora porta ad una riflessione sulla complessa relazione tra animali non umani e pratiche culturali. Se, da un lato, l'iscrizione di un bene che vede il coinvolgimento, diretto o indiretto, degli animali non umani, si è talvolta rilevato uno strumento efficace nel ripristino della specie, si pensi ai casi citati dell'orice araba o della riserva *El Vizcaino* – purtuttavia riconoscendone i limiti in quanto è l'habitat ad essere protetto – o della conservazione della specie, non si può non considerare anche il rovescio della medaglia, ovvero che nulla osta da un punto di vista giuridico, che gli Stati parte candidino quali beni patrimonio mondiale pratiche che prevedono l'uccisione e/o danni sostanziali dell'animale non umano coinvolto.

Il regime internazionale di tutela e protezione del patrimonio culturale nasce dalla necessità di proteggere beni giuridici di importanza eccezionale e per tanto meritevoli di tutele a livello internazionale, riconducendo nel proprio ambito gli animali non umani in via incidentale. Esso costituisce, in un'ottica ecocentrica, un'arma a doppio taglio per gli animali non umani: da un lato offrendo tutele all'habitat che questi occupano, permettendone il ripristino e la conservazione, dall'altro una potenziale continuazione e salvaguardia di pratiche culturali dannose per la salute, il benessere e la vita degli stessi. È questo il rovescio della medaglia di un regime giuridico fortemente ancorato nell'antropocentrismo e che perpetua discriminazioni *inter* e *intra* specie.

17 In un'intervista Felicetti, Presidente LAV, ricordava che dal 1970 si sono verificati 48 casi di morte di cavalli durante il Palio: <https://www.greenme.it/animali/palio-di-siena-patrimonio-umanita-unesco/>.

18 Si veda il seguente link, che offre una ricostruzione circa il dibattito che ha seguito la bocciatura della candidatura del palio di Siena: <https://www.greenme.it/animali/palio-di-siena-patrimonio-umanita-unesco/>.

Bibliografia

- Blake, J. (2020). «Safeguarding Intangible Cultural Heritage». Francioni, F.; Vrdoljak, A.F. (eds), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*. Oxford: Oxford University Press, 347-70. <https://doi.org/10.1093/law/9780198859871.003.0015>.
- Blake, J. (2020). «Introduction: The Convention from Inception to Young Adulthood». Blake, J.; Lixinski, L. (eds), *The 2003 Intangible Heritage Convention: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 3-17. <https://doi.org/10.1093/law/9780198824787.003.0001>.
- Boer, B. (2023). «Identification and Delineation of World Heritage Properties». Francioni, Lenzerini 2023, 80-97. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0007>.
- Carducci, G. (2023). «National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 98-139. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0008>.
- Francioni, F. (2020). «World Cultural Heritage». Francioni, F.; Vrdoljak, A.F. (eds), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*. Oxford: Oxford University Press, 250-71. <https://doi.org/10.1093/law/9780198859871.003.0011>.
- Francioni, F. (2024). «Sources of Cultural Heritage Law and their Authority». Lixinski, L.; Morisset, L.K. (eds), *The Routledge Handbook of Heritage and the Law*. London: Routledge, 218-31. <https://doi.org/10.4324/9781003149392-18>.
- Francioni, F.; Lenzerini, F. (eds) (2023). *The 1972 World Heritage Convention: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.001.0001>.
- Gaias, M.S. (2023). «La tauromachia tra retroguardie antropocentriche, diritti degli animali e patrimonio culturale immateriale. Il caso spagnolo e messicano a confronto». *Nomos. Le attualità del diritto*, 1/2023, 1-14. <https://hdl.handle.net/11388/355590>.
- Redgwell, C. (2023). «Definition of Natural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 63-79. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0006>.
- Redgwell, C. (2023). «The World Heritage Convention and Other Conventions Relating to the Protection of Natural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 335-50. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0021>.
- Shoreman-Quimet, E.; Kopnina, H. (2016). *Culture and Conservation. Beyond Anthropocentrism*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315858630>.
- Yusuf, A.A. (2023). «Article 1: Definition of Cultural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 30-49. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0004>.
- Zagato, L.; Giampieretti, M.; Pinton, S. (2019). *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
- UNESCO (2024). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. WHC.24/01. <https://whc.unesco.org/en/guidelines/>.